Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **98** del 11/09/2023
Classificazione: 16-02 2023/16

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'- ROMAGNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA / CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTODIFESA (D.G.R. N. 1973 DEL 22/11/2021 AVENTE AD OGGETTO "ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992 E ART. 16 DELLA L.R. N. 8/1994: PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN EMILIA - ROMAGNA 2021 - 2026) E VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

PREMESSO:

- che l'art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette" recita: "Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.";

- che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 19, come modificato dall'art. 1, comma 447 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, prevede che le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto e che qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura;

- che l’art. 45, comma 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 recante “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000” recita: “Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.”;

- che la legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” conferma, con l’art. 40, l’attribuzione alle Province dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e conferma, con l’art. 18, comma 1, lettera a), agli Enti Gestori per i parchi e Biodiversità la gestione delle riserve naturali;

- che il “Piano Faunistico -Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 la Regione ha approvato il piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna per il periodo 2021-2026;

- che con determinazione dirigenziale n. 251 del 08/03/2022 l’Amministrazione Provinciale di Ravenna ha approvato le linee guida provinciali sperimentali per il territorio della Provincia di Ravenna per le modalità di attuazione del piano di controllo del cinghiale (approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1973/2021) mediante abbattimento tramite tiro selettivo da postazione fissa (di cui alla lett. “B” del par. 3.4 della parte seconda del piano regionale stesso) da parte di proprietari o conduttori di terreni agricoli, e che in virtù del combinato disposto tra la D.G.R. n. 1973/2021 e tali linee guida la Provincia di Ravenna ha disciplinato e autorizzato lo svolgimento degli interventi in controllo della specie cinghiale sul territorio di propria competenza;

DATO ATTO:

- che la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 recante: “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” ha istituito l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e affidato la gestione delle Riserve naturali regionali della propria macroarea;

- che sul territorio di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, insiste il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola istituito con L.R. 10/2005;

- che nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola è valido il Piano di controllo del cinghiale approvato con specifici atti del medesimo Ente di Gestione;

RICHIAMATO:

- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, adottato ai sensi dell’art. 19 ter della L. n. 157/92, che, tra le altre cose, ribadisce al paragrafo 2.9 quanto previsto dall’art. 22 comma 6 della L. n. 394/1991 e cioè che per quanto riguarda le aree protette regionali eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco o in conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e

sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

- la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni";

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare la collaborazione e lo svolgimento di attività di interesse comune per l'attuazione dei piani di controllo della specie cinghiale in autodifesa da parte di proprietari o conduttori di fondi agricoli e della vigilanza all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, tramite apposita convenzione tra l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna fino al 31/12/2026, cioè fino al termine di vigenza del Piano Regionale di controllo della specie cinghiale di cui alla D.G.R. n. 1973/2021;
VISTO pertanto lo schema di convenzione concordato tra le parti, ovvero l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'attuazione dei piani di controllo della specie cinghiale in autodifesa e della vigilanza all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione al fine della successiva sottoscrizione;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/02/2023 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dalla Dott.ssa Lorenza Mazzotti, individuata quale responsabile del procedimento in base a quanto stabilito nell'obiettivo 334102 "Attività Polizia amministrativa)" - sub 5 "Coordinamento piani di controllo fauna selvatica" del Piano degli Obiettivi 2023/2025 – Esercizio 2023, approvato con il sopra richiamato atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Lorenza Mazzotti;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I S P O N E

1. DI APPROVARE, per tutto quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato, l'allegato schema di "Convenzione tra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e la Provincia di Ravenna / Corpo di Polizia Locale per l'attuazione dell'autodifesa (D.G.R. n. 1973 del 22/11/2021 avente ad oggetto "Art. 19 della legge n. 157/1992 e Art. 16 della L.R. n. 8/1994: piano di controllo

del cinghiale in Emilia – Romagna 2021 – 2026") e vigilanza all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola";

2. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi alla firma della Convenzione e ad adottare tutti gli eventuali atti successivi per la realizzazione dello stesso;

3. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna;

4. Di PROCEDERE agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere alla successiva sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi e dare attuazione a quanto in essa previsto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____